

Bruxelles, 3 luglio 2015 (OR. en)

10406/15 ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2014/0213 (COD)

CODEC 961 PECHE 229

## **NOTA PUNTO "I/A"**

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (prima lettura)
	- Adozione
	a) della posizione del Consiglio in prima lettura
	b) della motivazione del Consiglio
	= Dichiarazioni

## Dichiarazioni della Commissione

## Data finale per l'uso di ROV

Per quanto riguarda la data finale del 31 dicembre 2015, concordata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per l'uso autorizzato di ROV a fini di osservazione e ricerca del corallo rosso, la Commissione prende atto della decisione dei colegislatori di interpretare le parole "fino al 2015" al paragrafo 3, lettera a), della raccomandazione GFCM/35/2011/2, come "fino al 31 dicembre 2015", allontanandosi così sostanzialmente dalla proposta della Commissione di prendere in considerazione soltanto il periodo precedente al 2015, fino al 31 dicembre 2014.

10406/15 ADD 1 don/va/S 1

Ribadendo che, per loro natura, le deroghe non possono che essere temporanee, la Commissione rammenta anche che il servizio giuridico della FAO aveva espresso il parere che andasse preso in considerazione soltanto il periodo precedente al 2015. Alla luce di quanto sopra, la Commissione valuterà l'opportunità di prendere iniziative adeguate per chiarire la posizione dell'Unione sulla questione dei ROV nell'ambito della CGPM.

## Misure nazionali transitorie

La Commissione prende atto della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di consentire agli Stati membri di mantenere le deroghe esistenti relative alla raccolta di corallo rosso senza limiti di tempo, e di introdurre nuove deroghe da concedere per un periodo transitorio senza una precisa scadenza.

La Commissione ritiene che, per loro natura, le deroghe e le misure transitorie non possano che essere temporanee e che i regimi eccezionali illimitati concordati dai colegislatori possano mettere l'Unione in una posizione in cui non sarebbe in grado di garantire il pieno rispetto dei suoi obblighi internazionali nei confronti della CGPM.

Se i suddetti rischi si concretizzeranno, la Commissione presenterà proposte relative a misure adeguate conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato.

In ogni caso, la Commissione sottolinea che qualsiasi decisione in merito non pregiudicherà la posizione della Commissione stessa relativa ad altre regole in materia di deroghe e regimi transitori.

10406/15 ADD 1 don/va/S 2

DPG I